



**CITTÀ DI CORLEONE  
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**

## **REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO**

(Decreto legislativo 4 Maggio 2011 n. 23)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 21/05/2025

## INDICE GENERALE

- Art.1 - Oggetto del Regolamento**
- Art.2 - Istituzione, presupposto, finalizzazione**
- Art.3 - Soggetto passivo**
- Art.4 - Misura dell'imposta**
- Art.5 - Esenzioni ed agevolazioni**
- Art.6 - Obblighi tributari e di comunicazione**
- Art.7 - Versamento dell'imposta**
- Art.8 - Disposizioni in tema di controllo e accertamento**
- Art.9 - Sanzioni**
- Art.10 - Riscossione coattiva**
- Art.11 - Rimborsi**
- Art.12 - Contenzioso**
- Art.13 - Funzionario Responsabile dell'imposta**
- Art.14 - Trattamento dei dati personali**
- Art. 14 bis - Scheda rilevazione strutture ricettive**
- Art.15 - Disposizioni finali e transitorie**

### **Art.1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011 e successive modifiche e integrazioni
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

### **Art.2 Istituzione, presupposto, finalizzazione**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del D.L 14 marzo 2011, n.23. Per l'anno 2025, l'applicazione dell'imposta decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze
2. Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere, locazione e affitti brevi anche all'aria aperta, situate nel territorio del Comune di Corleone, nonché ville, case ed appartamenti ammobiliati ad uso turistico, gestiti in forma non imprenditoriale in cui vengono offerti servizi minimi di tipo turistico e dati in locazione brevi come disposto dall'art.4 del D.L del 24 aprile 2017 n.50 convertito in Legge 96/2017.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Corleone, in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

### **Art.3 Soggetti passivi**

1. E' soggetto all'imposta di soggiorno chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art.2 comma 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Corleone.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:
  - I gestori delle strutture ricettive di cui all'art.2, comma 2;
  - il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art.4, comma5-ter del DL50/2017 convertito dalla Legge 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art.4, c 5-bis del DL 50/2017 convertito dalla Legge 96/2017.
  - Per le finalità di cui al presente articolo, il Sindaco può convocare un Tavolo programmatico di concertazione, del quale fanno parte i rappresentanti delle associazioni di categoria dei titolari delle strutture ricettive, al fine di ricevere suggerimenti volte a promuovere il territorio.

### **Art.4 Misura dell'imposta**

1. **L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.**

~~L'imposta di soggiorno da applicare nelle strutture ricettive del territorio del Comune di~~

Corleone è applicata fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi, secondo le seguenti misure, indicate per persona per notte:

**Modulazione della tariffa in euro:**

**Strutture ricettive:**

1. Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture è pari a:

Euro 2,00 al giorno per persona negli alberghi a 1 stella;

Euro 2,00 al giorno per persona negli alberghi a 2 stelle;

Euro 2,00 al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;

Euro 2,50 al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle;

Euro 3,50 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle;

Euro 5,00 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle lusso;

Euro 1,00 al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea;

Euro 2,00 al giorno per persona nelle residenze turistico-alberghiere;

Euro 2,00 al giorno per persona nei bed and breakfast;

Euro 2,00 al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;

Euro 2,00 al giorno per persona negli affittacamere;

Euro 2,00 al giorno per persona nelle case per ferie;

Euro 2,00 al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti;

2. L'imposta di soggiorno è applicabile dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

#### **Art.5 Esenzioni ed agevolazioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

2. I residenti nel Comune di Corleone e i minori entro il dodicesimo anno di età.

3. I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente.

L'applicazione dell'esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità dell'accompagnatore/genitore, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

4. I portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri.

5. I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

6. I volontari che prestano servizio in occasione di calamità;

7. Il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;

8. Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e

per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.

9. I dipendenti di strutture ricettive che, nell'esercizio delle loro funzioni lavorative, alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso strutture ricettive ubicate nel Comune di Corleone;
10. gli studenti che svolgono stage/tirocini presso le strutture ricettive;
11. I partecipanti a progetti universitari e scambi culturali universitari e di studio patrocinati dall'amministrazione comunale di Corleone. L'esenzione è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dal Comune attestante la generalità dei soggetti
12. I giornalisti e gli agenti di viaggio ospitati da Tour Operator, patrocinati dall'amministrazione comunale. L'esenzione va autorizzata dal Sindaco del Comune di Corleone.

#### **Art.6 Obblighi tributari e di comunicazione**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune di Corleone sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui all'art. 3 del presente regolamento, della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 lett f) del presente articolo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. I gestori di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi, distintamente per ciascuna struttura ricettiva gestita:
  - a) entro l'inizio dell'attività, accreditarsi al Portale on line per la gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune e registrando ogni struttura;
  - b) informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni con l'indicazione della documentazione necessaria per beneficiarne;
  - c) richiedere il pagamento dell'imposta e rilasciare la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
  - d) versare/pagare al Comune di Corleone le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, con le modalità previste dalla legge ovvero con quelle che saranno definite dall'Amministrazione;
  - e) presentare al Comune di Corleone, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, mediante le procedure definite dall'Amministrazione, una dichiarazione con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5 dell'imposta dovuta e degli estremi di versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa;
  - f) presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente a norma dell'art. 4, comma 1 ter, del D.lgs n. 23/2011 e ss.mm.ii.;
  - g) Il gestore della struttura ricettiva deve presentare entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento (30 gennaio di ciascun anno), ai sensi dell'art.93 del D.Lgs.N.267/2000, il Conto di Gestione redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R 194/1996 (modello 21). Il Conto di Gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.
3. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2, devono essere muniti del Codice Identificativo Regionale (CIR), attribuito dal sistema di gestione dei flussi turistici, istituito con Decreto 25 luglio 2014 dell'Assessore Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo (pubblicato in G.U.R.S. n. 32

Parte- 08/08/2014).

4. Il gestore è altresì obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune.

#### **Art.7 Versamento dell'imposta**

5. I soggetti di cui all'art.3, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'importo al gestore e/o proprietario della struttura ricettiva di cui all'art.2 comma 2 presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Corleone.

1. I gestori e/o proprietari delle strutture ricettive di cui all'art.2 comma 2 effettua mensilmente il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun mese solare con le seguenti modalità:

- versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale
- mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria dell'Ente

E' ammessa ogni altra nuova forma di pagamento telematico sopravvenuta dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Art.8 Disposizioni in tema di controllo e accertamento**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché l'art. 1219 del Codice Civile.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, previa richiesta agli uffici pubblici competenti di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori di strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
  - invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.

#### **Art.9 Sanzioni**

Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dalla normativa vigente, dal D. Lgs. n.471, n.473 del 18.12.1997

1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta (gestore della struttura ricettiva o soggetto assimilato) si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 la sanzione amministrativa pari al venticinque per cento dell'importo non versato.
2. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta (gestore della struttura ricettiva o

soggetto assimilato) si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, la sanzione amministrativa del cento per cento dell'importo non versato così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.

3. Il soggetto gestore della struttura ricettiva che non ottemperi a qualsiasi altro obbligo previsto dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267, pari ad euro 100,00.

#### **ART. 10 Riscossione coattiva**

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

#### **ART. 11 Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze previa autorizzazione del competente Servizio..
3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a 12 euro.

#### **ART. 12 Contenzioso**

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

#### **ART. 13 Funzionario Responsabile dell'imposta**

1. Con Delibera di Giunta Comunale l'Ente designa un funzionario responsabile per l'Applicazione del Tributo. Il Funzionario responsabile per l'Applicazione del Tributo appone anche il visto di esecutività dei ruoli per la riscossione delle entrate non versate spontaneamente dai contribuenti.
2. La nomina del Responsabile del Tributo viene comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **ART. 14 Trattamento dei dati personali**

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

1. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della legge 31.12.1996, n. 675 e ss. mm.ii.
2. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Corleone, in persona del suo legale rappresentante che può nominare uno o più responsabili del trattamento, in conformità della legge citata.

3. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.
4. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

#### **ART. 14 bis Scheda rilevazione strutture ricettive**

**Istituzione di un registro informatico, afferente al sito web istituzionale del Comune di Corleone, che censisca le locazioni turistiche e le attività ricettive presenti sul territorio comunale. L'intento è quello di creare una banca dati di riferimento in base alla quale potenziare l'offerta turistica locale grazie alla pubblicizzazione delle attività sul sito del Comune (o su un sito istituzionale realizzato appositamente), al ricorso a pubblicazione su altri siti, alla stampa di dépliant o altro materiale informativo, alla pubblicità in Info-Point e a qualunque altro tipo di iniziativa volta al supporto dell'offerta turistica.**

#### **ART. 15 Disposizioni finali e transitorie**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate.

firmati all'originale:

Il Presidente

Il Consigliere anziano

Luca Corleone

[Signature]

Il Vice Segretario

Dott. Vincenzo Mannina



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Corleone, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione on line \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo *on line* di cui sopra

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio *on line* il giorno \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Corleone, li \_\_\_\_\_

Il Vice Segretario

Dott. Vincenzo Mannina

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione come sopra certificato
- in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall'organo deliberante

Il Vice Segretario

Dott. Vincenzo Mannina